

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "GARANTE PER LA DISABILITA'"

(approvato con CC n. 49 del 31/05/2021)

Articolo 1 Istituzione del Garante per la disabilità

1. Presso il Comune di Grosseto, in osservanza della Convenzione ONU delle persone con disabilità recepita dalla Legge n. 18 del 3 marzo 2009, è istituito il "Garante per le disabilità", di seguito denominato Garante.

Art. 2 Caratteristiche e destinatari

1. La figura del Garante opera in piena autonomia politica ed amministrativa, è un organo unipersonale nominato dal Sindaco con proprio provvedimento allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali ed al fine di dare pari dignità e opportunità alle persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale ed il miglioramento dell'autonomia personale.

2. L'incarico ha carattere "onorario" ed è quindi svolto a titolo gratuito.

3. Il Garante si pone come punto di riferimento delle persone con disabilità, ne persegue la piena integrazione e inclusione sociale e opera per la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, delle medesime.

Articolo 3 Ambito di azione del Garante

1. Il Garante esercita la sua attività, di propria iniziativa o su segnalazione, nei confronti di:

- a) tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale e delle sue articolazioni territoriali;
- b) enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'Amministrazione Comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza;
- c) Consorzi e società cui il Comune di Grosseto, a qualsiasi titolo, partecipi;
- d) tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi, nonché dei privati affidatari dei servizi comunali.

2. Nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, il Garante può svolgere funzioni di informazione o segnalazione e di impulso. Tali soggetti potranno richiedere l'interessamento del Garante per quesiti riguardanti la propria attività.

3. Possono rivolgersi al Garante:

- a) tutti coloro che, residenti o aventi stabile dimora nel Comune di Grosseto, versano in condizioni di disabilità accertata ai sensi della Legge n. 104 del 3 febbraio 1992 o altra normativa equipollente vigente negli Stati di origine;
- b) i familiari, i tutori, gli amministratori di sostegno, gli accompagnatori, e chiunque altro operi nell'interesse delle persone di cui al punto a);
- c) le associazioni e le organizzazioni di volontariato e i soggetti senza scopo di lucro aventi quale fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità.

Articolo 4 Nomina e Requisiti

1. Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento, ad esito di apposito avviso pubblico.
2. E' scelto nell'ambito di una rosa di nominativi pervenuti tramite candidatura spontanea o proposti da associazioni/enti rappresentativi degli interessi dei disabili, che operano nel territorio comunale e che hanno tra i propri scopi sociali quello della tutela e promozione di tali interessi.
3. I candidati proposti devono possedere almeno il diploma di istruzione superiore di secondo grado e i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, nonché una comprovata e documentata competenza, professionalità ed esperienza nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione dell'inclusione sociale delle stesse.

Articolo 5 Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di Garante per la disabilità:
 - a) componente del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione delle Aziende Sanitarie Locali;
 - b) componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
 - c) dipendente del Comune di Grosseto, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo deve essere stato negli ultimi due anni;
 - d) amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica o titolare, amministratore, dirigente di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti d'opera o di somministrazioni, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
2. Più in generale, il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione assunta con la nomina.

Articolo 6 Durata

1. L'incarico di Garante per la disabilità ha durata pari al mandato del Sindaco che l'ha nominato.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, decesso o scadenza del mandato del Sindaco, il Garante rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento con provvedimento formale del Sindaco, previo parere del Segretario Generale, qualora lo stesso ponga in essere comportamenti non conformi alle leggi o al presente regolamento o non adempia al proprio dovere, ovvero quando il suo comportamento danneggi l'immagine delle Istituzioni.

Articolo 7

Trattamento economico

1. Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità o compenso.
2. Al Garante sono corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Segretario Generale del Comune di Grosseto.
3. Il Garante può, inoltre, essere autorizzato dal Segretario Comunale a partecipare, con spese a carico dell'Amministrazione, a corsi o convegni, al fine di perfezionare e aggiornare la formazione in materia di disabilità.

Articolo 8

Funzioni

2. Il Garante esercita tutte quelle funzioni in materia di disabilità che l'Amministrazione Comunale e la Consulta comunale per la disabilità decidono di demandare allo stesso ed in particolar modo quelle dettagliate nei successivi articoli.

Articolo 9

Raccordo fra organi e uffici

1. Il Garante si rapporta con la Consulta comunale per la disabilità, con gli organi politici di vertice dell'Amministrazione comunale e con eventuali altri organi/organismi istituiti operanti in materia di disabilità nel territorio comunale ogni qual volta lo ritenga opportuno, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni.
2. A tal fine, il Garante partecipa come componente effettivo con diritto di parola e di voto agli incontri della Consulta comunale per la disabilità.
3. Al fine di informare sul livello di inclusione delle persone con disabilità realizzato nel territorio comunale e sulle problematiche rilevate, il Garante:
 - a) riferisce, quando richiesto ed almeno una volta all'anno, alla Consulta comunale competente in materia di disabilità e agli organi politici dell'ente (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) sull'attività svolta;
 - b) relaziona, anche in seguito a richieste specifiche, informando sulle attività svolte e sulle iniziative assunte.

Articolo 10

Ascolto, informazione, orientamento e tutela delle persone con disabilità

1. Il Garante agevola i rapporti fra cittadinanza, Uffici e Organi dell'Amministrazione.
2. A tal fine il Garante, a titolo esemplificativo:
 - ascolta e raccoglie le istanze delle persone di cui all'art. 3 comma 3 relative a disfunzioni o anomalie nei servizi offerti, o a episodi discriminatori basati sulla disabilità avvenuti nel territorio comunale;
 - inoltra le richieste agli uffici competenti affinché provvedano a rimuovere, ove possibile, le barriere architettoniche o qualunque altro ostacolo alla mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 11

Attività a supporto dell'Amministrazione

1. Il Garante collabora con l'Amministrazione al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa e, soprattutto, al fine di permettere alla medesima di adottare politiche efficaci per l'integrazione delle persone con disabilità e il miglioramento della qualità della vita loro e delle loro famiglie.

2. Per questo il Garante:

- a) rivolge, in accordo con la Consulta comunale per la disabilità, ai responsabili degli enti di cui all'art. 3 comma 1 raccomandazioni e suggerimenti al fine di una migliore organizzazione dei servizi resi alle persone con disabilità;
- b) segnala con urgenza al Sindaco e all'Assessore comunale competente in materia, in caso di gravi violazioni della normativa comprese le disposizioni di cui alla Legge 1 marzo 2006 n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);
- c) collabora con la Consulta comunale per la disabilità, nell'esprimere pareri e formulare proposte agli organi comunali in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, riguardanti i diritti delle persone con disabilità.

Articolo 12

Promozione dei diritti e diffusione di una cultura inclusiva

1. Il Garante può promuovere, coordinandosi con la Consulta comunale per la disabilità, azioni informative e formative quali:

- a) ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, allo scopo di favorire la diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità nella cittadinanza e negli operatori pubblici e privati;
- b) attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità;
- c) forme di collaborazione con tutti gli enti istituzionali insistenti nel territorio comunale, al fine di favorire il miglioramento sia dei rapporti tra il cittadino disabile e le amministrazioni pubbliche sia dei servizi erogati da queste ultime.

Articolo 13

Attività di verifica e controllo

Nell'esercizio delle funzioni assegnate, il Garante può:

- a) accedere agli Uffici e Servizi del Comune e dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 (inclusa la Società della Salute) e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza delle barriere architettoniche;
- b) richiedere per scritto, agli Uffici e Servizi di cui al precedente punto a), notizie e chiarimenti sullo stato delle procedure di interesse, consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento ed acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati sensibili;
- c) controllare le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, discriminazione, violenza e abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con

disabilità.

Articolo 14

Funzione consultiva presso il Servizio di Protezione Civile del Comune di Grosseto

Il Garante può essere consultato dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Grosseto ed esprimere pareri non vincolanti in merito alla stesura di piano di protezione civile che possa interessare i soggetti di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 15

Abbattimento barriere architettoniche

Il Garante è competente sulle tematiche inerenti all'abbattimento delle barriere architettoniche, in tal senso:

- a) vigila sull'esistenza di barriere architettoniche nel territorio comunale, proponendo azioni, anche specifiche, sull'eliminazione di quelle esistenti;
- b) segnala, in accordo con la Consulta comunale per la disabilità, ai Dirigenti e ai servizi comunali competenti l'inosservanza delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) collabora, nei limiti delle proprie competenze, con gli uffici comunali competenti, alla stesura degli strumenti di programmazione inerenti all'abbattimento delle barriere architettoniche ed all'accessibilità;
- d) collabora, sentita la Consulta comunale per la disabilità, con gli uffici comunali competenti, alla conclusione di protocolli d'intesa ed operativi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per migliorare il livello di accessibilità e di vivibilità della città per le persone con disabilità.

Articolo 16

Struttura di supporto

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al presente regolamento, il Garante può avvalersi degli uffici dell'Ente, senza alcun aggravio della spesa pubblica locale.

Articolo 17

Trasparenza e Privacy

1. Nel rispetto della normativa sulla privacy, il Garante redige una relazione annuale per informare la cittadinanza delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti. La relazione annuale è pubblica in apposita pagina del sito web istituzionale del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Ai fini della stesura della suddetta relazione, il Garante provvede alla tenuta e conservazione di un registro che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy e sul trattamento e protezione dei dati, riporta gli atti e le iniziative intraprese durante il proprio incarico.

3. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale sui fatti e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del proprio incarico che deve, comunque, essere svolto nel rispetto della normativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 in attuazione del Regolamento EU 679/2016.